

Presidente. Ma facciamo silenzio.

Come è possibile che si possa discutere a questo modo?

Onorevole Frola, mantiene Ella il suo emendamento?

Frola. Mi pare necessario aggiungere le parole: *con deliberazione motivata*, là dove si parla della procedura da seguirsi davanti alla Giunta provinciale amministrativa, poichè ad essa si danno attribuzioni di un tribunale, ma non si stabilisce il metodo delle decisioni.

Presidente. L'onorevole Sacchi ha proposto la soppressione di questo articolo. Ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Sacchi. Il mio emendamento è molto semplice e per l'ora del tempo, anzichè svolgerlo, accennerò alle ragioni che mi hanno fatto proporre la soppressione dell'articolo 62. La Commissione nelle varie disposizioni circa la Giunta amministrativa, alle facoltà tutorie prima spettanti alla deputazione provinciale, ebbe ad aggiungerne altre giurisdizionali volendo formarne una specie di tribunale di contenzioso di prima istanza, in tutte le questioni relative agli atti della vita comunale. È una innovazione che si era voluto tentare anche nella passata legislatura, con questa differenza però, che allora si rendeva la Giunta giudice altresì dei reclami contro le autorità governative locali; ed oggi invece si vuole attribuire ai privati la facoltà del reclamo solo contro le deliberazioni dell'autorità comunale.

Per me tutte queste disposizioni hanno un vizio generale, quello di ridurre il comune allo stato di riparto burocratico, ossia quello di sopprimere i resti dell'autonomia comunale. Già trovavasi il comune per la legge vigente così ristretto nella sua libertà da non poter deliberare su nessuna grave questione senza il consenso dell'autorità tutoria: non sulle strade, non sull'uso dei beni comunali, non sui regolamenti di igiene, non sulla polizia urbana, non sull'acquisto o sull'alienazione di stabili, non sui mercati, infine su nessuna materia di qualche importanza. La legge attuale aveva dunque già ridotto il comune allo stato di minorenni.

Tuttavia era alla capacità del comune lasciata ancora qualche cosa; era per così dire ridotto allo stato di minorenni emancipato.

Orbene la Commissione non potè più tollerare neppur questa condizione e volle sopprimere fin l'ultima traccia di autonomia comunale.

L'articolo 62, proposto dalla Commissione è in una parte inutile, in un'altra parte eccessivo.

Permettete, onorevoli colleghi, che pochissime parole io dica a giustificazione di questa grave censura, che muovo alla Commissione.

Anzitutto credo che non sia mai conveniente in una legge, destinata a regolare una determinata materia, toccare di traverso le più grandi questioni, che possono interessare la vita interna dello Stato.

E qui è proprio il caso, perchè la Commissione di traverso viene a toccare un gravissimo quesito quello della giustizia nell'amministrazione.

Io vi prego, onorevoli colleghi, di portare attenzione all'articolo 62 della legge, quale è proposto dalla Commissione.

Nella prima parte si fa una indicazione di materie, le quali, cominciando dalla polizia rurale ed urbana, sono regolate da leggi speciali e quindi è assolutamente senza efficacia la proposta. A quale scopo la Commissione ha indicato le opere stradali, mentre la legge sui lavori pubblici ne disciplina il reclamo gerarchico? Lo stesso dicasi per le opere fluviali e idrauliche. E, notate bene, non è niente affatto vero che la Commissione abbia almeno introdotte delle garanzie per quei reclami, come essa andò proclamando nella sua relazione. No: essa ha chiaramente sancito nello articolo 65 che nulla è innovato alle prescrizioni della legge sul contenzioso amministrativo, la quale determina che nelle speciali materie sono dalle leggi speciali regolati i reclami; ha sancito ancora che devono essere rispettate le attuali competenze amministrative oltre a quelle giudiziarie, e infine ha sancito all'articolo 64, numero 2, che, se le leggi attribuiscono il reclamo al Governo, nulla sia immutato.

Ma vi è ancora di peggio. Io domando come si venga, in una legge organica che si dovrebbe intendere destinata a rimanere per lunga età fondamentale, a parlare di reclami in materia di igiene e sanità pubblica contro le deliberazioni comunali, quando non solo l'attuale legge di sanità pubblica ha stabilito una speciale competenza dei consigli sanitari, ma abbiamo all'ordine del giorno un disegno di legge sulla pubblica sanità, già approvato dal Senato ed a noi presentato sotto gli auspici di una splendida relazione del nostro egregio collega Panizza, il quale sopprime la competenza del comune in codesta materia? E valga il vero: per quel disegno di legge la tutela della sanità pubblica è affidata a un Consiglio superiore di sanità, a un Consiglio sanitario provinciale, a un medico provinciale e ad un ufficiale sanitario comunale. E con l'istesso